

circolare
01 FEBBRAIO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 01 febbraio 2017

Oggetto

Minimali e massimali contributivi per l'anno 2017

Con Circolare n. 19 del 31 gennaio 2017 l'Inps ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2017 aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Minimale retributivo per la generalità dei lavoratori

A partire dal 1° gennaio 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è confermato in euro 47,68.

Il minimale orario per i dipendenti part-time, in linea generale, nell'ipotesi di un orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, si calcola nel modo seguente:

$(€ 47,68 \times 6) : 40 \text{ ore (o il diverso orario settimanale)} = € 7,15.$

Segnaliamo altresì che:

- ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, l'Istituto ricorda che il riferimento di legge è l'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito nella Legge n. 537/1981, il quale fissa, la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 co. 1 della legge n. 160/1975 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 287 legge n. 208/2015. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2017, a € 26,49;
- il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio, per il 2017, è pari ad € 26,49. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 47,68;
- l'ente previdenziale ha provveduto a comunicare i minimali di retribuzione giornaliera, per settore e qualifica, in vigore dal 1° gennaio 2017, che di seguito riportiamo.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	131,89	39,85*	37,20*
Credito, assicurazioni e servizi	131,89	45,12*	42,44*
Commercio	131,89	37,20*	37,20*

*Importo da adeguare ad euro 47,68 ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 638 del 1983 e della L. n. 389 del 1989.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non con funzioni direttive	Impiegati docenti e non docenti	Operai
Istruzione prescolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB	50,42	23,31*	18,66*
Istruzione ed educazione scolare non statale	51,70	23,31*	23,31*
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali, assistenziali ivi comprese le IPAB	50,42	20,93*	16,32*
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	108,22	32,53*	25,59*
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	91,09	27,92*	20,93*
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo uff. imp. di I cat.	Impiegati II – III cat.	
	32,53*	23,31*	
Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione)	Ispett. orig. produttiva	Ispett. cat. A	Ispett. cat. B-C
	84,48	42,44*	27,92*
Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale di fatica, custodia e pulizia		
	18,66*		
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	Operai III livello	Operai IV livello	Operai V livello
	23,31*	20,93*	18,66*
Giornalisti	Redattore	Praticante	Collab./Corrisp.
	78,45	55,65	14,01*

*Importo da adeguare ad euro 47,68 ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 638 del 1983 e della L. n. 389 del 1989.

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2017 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

Ai sensi della Legge n. 438/1992, (già a decorrere dall'1° gennaio 1993) è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Per l'anno 2017 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in euro 46.123,00.

Pertanto a decorrere dall'1 gennaio 2017 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di euro 46.123,00, che, rapportato a 12 mesi, è pari per arrotondamento ad euro 3.844,00.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari per arrotondamento, per l'anno 2017, ad Euro 100.324,00.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 501,89 per l'anno 2017, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Anche per l'anno 2017 vengono confermati i medesimi importi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997, che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e che vengono riportati nella tabella che segue.

ANNO 2017	EURO
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Lavoratori dello spettacolo – Gestione Ex Enpals

Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2017, ad euro 100.324,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2017, l'importo di euro 46.123,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 100.324,00.

Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

FASCE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA		MASSIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE	GIORNI DI CONTRIBUZIONE ACCREDITATI
da Euro	ad Euro	Euro	
731,01	1.463,00	731,00	1
1.463,01	3.657,00	1.463,00	2
3.657,01	5.851,00	2.194,00	3
5.851,01	8.045,00	2.925,00	4
8.045,01	10.239,00	3.657,00	5
10.239,01	13.164,00	4.388,00	6
13.164,01	16.090,00	5.120,00	7
16.090,01	in poi	5.851,00	8

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2017, l'importo di euro 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

